

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE
SPECIALIZZATE A CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Tra le parti:

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a Tione di Trento il 26/05/1969, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino (d'ora in poi **Comunità**), con sede in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana - P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale dell'Ente medesimo, giusta deliberazione del Commissario della Comunità nelle funzioni del Consiglio di Comunità n. ******* di data *****/02/2021**;

e

- Sig. **.....**, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di **....** (d'ora in poi **Comune**), con sede in **...., .. a** - Codice fiscale e P IVA **....**, nella sua qualità di Sindaco dell'Ente medesimo, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. **..** di data **../../2021**;

premessi che:

- l'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 *"Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento"* dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;
- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- il comma II del sopraccitato art. 10 prevede inoltre che per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del Comprensorio di rispettiva appartenenza [ora Comunità n.d.r.];
- le vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazioni n. 2422 di data 09/10/2009 e n. 2879 del 27/11/2009, stabiliscono, al punto 5.10.4, che l'Ente gestore [ora Comunità n.d.r.]

“provvede all’assunzione degli oneri relativi all’affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati sulla base della residenza dell’utente al momento della domanda, salvo il concorso dell’interessato o del nucleo familiare di origine o del Comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale. Per questi ultimi l’Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 delle Legge n. 328/2000, ovvero l’80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002. Nei confronti dell’assistito e dei suoi familiari l’Ente gestore non esercita alcuna azione di rivalsa per il recupero degli oneri a carico del fondo socio-assistenziale. L’Ente gestore provvede all’anticipazione dell’intera retta di affido al servizio residenziale ed al recupero della quota retta a carico della famiglia nel caso di soggetti di età minore o del Comune nel caso di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale”;

- Visto il *“Protocollo d’intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti”* sottoscritto in data 31/07/2002;
- Visto il *“Regolamento redatto ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 della L. 328/00”;*

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto

Sono delegate da parte del Comune alla Comunità Valsugana e Tesino tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap di cui al *“Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e per la compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti”*, approvato da parte del Comune e della Comunità.

La Comunità osserverà, nell’esercizio dell’attività delegata, le disposizioni contenute nel *Regolamento* testé citato, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, sostituendosi al Comune, fuorché nei casi previsti dal *Regolamento* stesso.

Art. 2

Durata

La durata della presente convenzione viene stabilita a decorrere **dal 02/03/2021 al 01/03/2026**.

Entro lo scadere del termine di validità della presente convenzione le parti hanno il diritto al recesso, la cui notifica deve avvenire all’altra parte tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) o qualsiasi altro mezzo atto a dimostrare l’avvenuta ricezione da parte dell’altro contraente, con preavviso di almeno 180 giorni.

Art. 3

Rapporti finanziari

La Comunità anticiperà all'istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la ripartizione di seguito precisata:

- a) l'80% della spesa verrà coperta dallo specifico fondo istituito dalla Provincia Autonoma di Trento;
- b) il residuo 20% verrà anticipato dalla Comunità per conto dell'assistito e presso di lui recuperato, secondo i criteri previsti dall'allegato *Regolamento*;
- c) qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), lo addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso;
- d) alla morte dell'assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti, provvedendo al relativo successivo versamento nelle casse del Comune.

Il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità tutte le spese, anche di natura legale, relative al recupero del credito, previamente autorizzate ed effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata.

Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dalla Comunità, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati al Comune, onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di Bilancio.

Art. 4

Forme di consultazione

La Comunità comunica al Comune, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo stato di attuazione della disciplina prevista dalla presente convenzione.

Art. 5

Obbligo di riservatezza ed

incarico di Responsabile del trattamento dati personali

Il Comune è tenuto in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti gli utenti e la Comunità.

Il Comune s'impegna a trattare i dati degli utenti secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e del GDPR 269/2018 ed è nominato dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione della presente convenzione.

I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità della Comunità.

Il Comune, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.

In tal senso si rimanda alla specifica nomina del Comune a Responsabile del trattamento, attuata da parte della Comunità e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

Art. 6

Controversie

Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione, le parti s'impegnano a ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 7

Spese contrattuali

La presente convenzione viene sottoscritta in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) competeranno alla parte che le eserciterà.

Art. 8

Vincoli

I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Art. 9

Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.



Art. 10

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

La presente convenzione viene redatta in unico esemplare che viene letta, accettata e sottoscritta.

Essa è conservata nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale della stessa.

Per il Comune di 
Il Sindaco
Sig. 

Per la Comunità Valsugana e Tesino
La Responsabile del Settore socio-assistenziale
Dott.ssa Maria Angela Zadra